



**Comune di Mesocco**

**Cantone dei Grigioni**

**REGOLAMENTO PER IL TRAFFICO  
SULLE STRADE COMUNALI CHIUSE  
AL TRAFFICO MOTORIZZATO**



## Indice

<i>Art. 1</i>	<i>Divieto di circolazione</i> .....	3
<i>Art. 2</i>	<i>Eccezioni</i> .....	3
<i>Art. 3</i>	<i>Permesso</i> .....	3
<i>Art. 4</i>	<i>Tasse</i> .....	3
<i>Art. 5</i>	<i>Prescrizioni speciali</i> .....	4
<i>Art. 6</i>	<i>Responsabilità</i> .....	4
<i>Art. 7</i>	<i>Disposizioni penali</i> .....	4
<i>Art. 8</i>	<i>Esecuzione</i> .....	4
<i>Art. 9</i>	<i>Pubblicazione e segnalazione</i> .....	4
<i>Art. 10</i>	<i>Approvazione</i> .....	4

## **Art. 1            Divieto di circolazione**

Sulle seguenti strade comunali viene decretato un divieto generale di circolazione ai sensi dell'art. 16 OSS:

Deira – Gumegna  
Logiano – Nasél – Stabi  
Ghifa – Bosch de Coz  
Pescédal – Mea  
Forcola de la – Fregeira  
Lido Dosso – Pian Doss  
Conchetta – Pian Cales  
Albarella – Gareida - Fracch – Caurga  
San Bernardino – Val di Can  
Fornas – Isola  
Du Lac – Suossa  
Usenich – Scott – Pignella  
Ponte Pian San Giacomo – Andrana – Usenich  
Ponte Pian San Giacomo – Pradiron  
Ponte Pian San Giacomo – Quadea  
Cross – Nan – Pundelon  
Gei – Gumegn

## **Art. 2            Eccezioni**

Sono eccettuati dal divieto:

- a) i veicoli della polizia, degli organi sanitari e di difesa contro le perdite d'olio e dei pompieri, per ragioni di servizio (art. 5 cpv 1 OLCS),
- b) i veicoli a motore che siano stati chiesti in aiuto da un competente ufficio cantonale o comunale in caso di disgrazie, incendi o altre catastrofi (art. 5 cpv 2 OLCS);
- c) i veicoli dei medici e veterinari che vengono usati per l'adempimento dell'attività professionale;
- d) i veicoli dei servizi pubblici che vengono usati per l'adempimento di un'attività ufficiale;
- e) i veicoli agricoli e forestali usati a tale scopo.

Per viaggi con i veicoli suddetti non deve essere chiesto un permesso.

## **Art. 3            Permesso**

Il permesso viene concesso per:

- a) veicoli di detentori che per il proprio bisogno devono raggiungere la loro abitazione o ditta (art. 10 cpv 1 OLCS);
- b) i veicoli di proprietari fondiari, di fittavoli e locatari per l'accesso ai loro fondi e immobili;
- c) i veicoli che vengono impiegati nell'esercizio di un'attività lavorativa;
- d) i veicoli che vengono usati per il traffico locale.

## **Art. 4            Tasse**

Per il permesso annuale si riscuote una tassa di fr. 10.- per veicolo.

Per la durata della sua utilizzazione il permesso va fissato sul veicolo in modo visibile.

I permessi vengono rilasciati dalla Cancelleria comunale e non sono trasferibili.

## **Art. 5 Prescrizioni speciali**

- a) Verificandosi situazioni stradali o di circolazione sfavorevoli, il Municipio può vietare, per un tempo determinato o per determinate categorie di veicoli, il transito come da art. 3;
- b) Dove sono state montate barriere, le stesse dovranno essere chiuse ad ogni passaggio.
- c) È vietato transitare sul terreno confinante con la strada. È permesso parcheggiare solo nei posti privati e adatti.

## **Art. 6 Responsabilità**

In caso di danni e infortuni il proprietario della strada risponde solo nell'ambito della responsabilità civile del proprietario dell'opera.

## **Art. 7 Disposizioni penali**

- a) Le contravvenzioni al presente regolamento, in particolare l'inosservanza del divieto di circolazione e l'abuso di permessi, sono punite dal Municipio in base agli art. 20 e 23 OLCS con una multa fino a fr. 200.-, in caso di recidiva fino a fr. 1'000.-
- b) Nel caso di abuso del permesso, esso può essere revocato temporaneamente o definitivamente.

## **Art. 8 Esecuzione**

L'esecuzione del presente regolamento spetta al Municipio. Esso può delegare questa competenza ad un funzionario comunale.

## **Art. 9 Pubblicazione e segnalazione**

Secondo l'art. 107 cpv 1 OSS le limitazioni della circolazione emanate con il presente regolamento vanno pubblicate.

Il collocamento dei segnali viene effettuato d'intesa con la Polizia stradale cantonale.

## **Art. 10 Approvazione**

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'accettazione da parte dell'Assemblea comunale del 15 maggio 1986 e con l'approvazione del Dipartimento cantonale di giustizia e polizia del 19 febbraio 1987 ai sensi dell'art. 13 cpv. e 2 OLCS.